



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/135/CU09/C10

POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI ORGANICHE PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEL MADE IN ITALY”

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 9) Odg Conferenza Unificata

Il Made in Italy porta in campo il tema dell’artigianalità e del numero delle imprese che in questo ultimo periodo sono cessate: si tratta prevalentemente di microimprese manifatturiere che chiudono, oltre che per problemi legati alla difficoltà a strutturarsi con adeguate articolazioni organizzative e manageriali, anche per quell’idea che il lavoro manuale sia meno qualificato e qualificante. Ecco che il tema del welfare aziendale e del benessere del lavoratore diventa un elemento fondamentale: occorre sì trasmettere il mestiere, l’esperienza, la passione, ma anche sviluppare **competenze innovative** e soprattutto “togliere ai giovani” quell’idea di “fabbrica” con le ciminiere dai fumi neri o di laboratorio nel garage di casa, di mastice in terra, di odori di colla.

Quindi, oltre alla proposta di un Liceo del Made in Italy, dobbiamo rendere l’impresa un luogo di lavoro accogliente, esteticamente bello in armonia con il territorio, dove si possano trovare reparti in cui convivono artigianalità, innovazione e benessere del lavoratore. Occorre puntare allo sviluppo del welfare aziendale che contribuisce a migliorare il benessere fisico e psichico della persona negli ambienti di lavoro e di vita, le relazioni, la conciliazione vita e lavoro e la performance complessiva. Inoltre, il miglioramento del clima aziendale favorisce la fidelizzazione dei lavoratori più qualificati, la riduzione del turn-over, l’employer branding dell’azienda e l’attrazione di dei talenti.

Si riportano, di seguito, le proposte emendative e le osservazioni formulate.

1. Art. 2 (*Obiettivi e ambiti di intervento*)

Al comma 2 dell’art. 2 dopo le parole “ai principi del recupero” aggiungere le seguenti “**e innovazione**”

Relazione illustrativa

Tale integrazione si pone in coerenza con la misura Voucher 3I – Investire in **innovazione** di cui all’art. 6 (*Misure di incentivazione della proprietà industriale*) e con il punto c) comma2 dell’art. 13 (*Liceo del Made in Italy*).

2. Art. 2 (*Obiettivi e ambiti di intervento*)

Al comma 2 dell'art. 2 dopo le parole "inclusione sociale" aggiungere la seguente frase **"e nel rispetto del welfare aziendale e del benessere del lavoratore"**.

Relazione illustrativa

Tale integrazione potrebbe essere declinata in un articolo ad hoc sul modello dell'art. 7 prevedendo risorse a sostegno della realizzazione di **Piani di welfare** aziendale sulla base di contratti collettivi di cui all'art.51, Dlgs n.81/2015 o in raccordo con il sistema della bilateralità.

3. Art. 6 (*Misure di incentivazione della proprietà industriale*)

Al comma 1 dell'art. 6, dopo le parole "processi di innovazione" aggiungere **"attraverso la protezione di brevetti, marchi, modelli e disegni"**

Relazione illustrativa

Spesso, soprattutto nei settori più tipici del Made in Italy, più che i brevetti contano le elaborazioni creative, forme più semplici di innovazione di prodotto, molto più attinenti ai modelli organizzativi delle PMI e degli artigiani, tuttavia molto importanti da proteggere in quanto elemento essenziale della competitività dei prodotti italiani.

4. Art. 7 (*Filiere legno-arredo 100 per cento nazionale*)

Al comma 1 dell'art. 7 dopo le parole "la vivaistica forestale" inserire il seguente periodo **"l'attuazione di pratiche di gestione del bosco, nel rispetto dei criteri di gestione sostenibile, finalizzate al miglioramento della qualità del legname"**

Relazione illustrativa

L'integrazione specifica meglio cosa si intende per vivaistica forestale declinando il concetto anche rispetto alla sostenibilità.

5. Art. 7(*Filiere legno-arredo 100 per cento nazionale*)

All'art. 7 aggiungere il seguente **comma 2 bis "Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, in accordo con quanto deciso al Tavolo di concertazione permanente del settore forestale e dal tavolo di Filiera legno, promuove e sostiene il rafforzamento della formazione degli addetti al settore**

vivaistico-forestale e dell'industria del legno al fine di elevare la qualità dei prodotti legnosi del bosco e di accrescere il livello di sicurezza e la qualità del lavoro nel settore forestale”

Relazione illustrativa

L'integrazione è funzionale a favorire un raccordo tra MIMIT e tavoli competenti per le attività relative alla vivaistica floreale.

6. Art. 8 *(Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo”*

Modificare il titolo dell'art. 8 aggiungendo, dopo “fibre tessili naturali”, le parole **“dei materiali innovativi performanti e sostenibili”**

7. Art. 8 *(Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo”*

Al comma 1 dell'art.8, dopo le parole “produzione di fibre di origine naturale” aggiungere le parole **“e di materiali innovativi, performanti e sostenibili”**

Relazione illustrativa

Una componente sempre più importante del Made in Italy riguarda sia le tecnologie per la realizzazione dei prodotti del Made in Italy tradizionale, sia prodotti avanzati ad alto contenuto di design come la nautica, auto, moto e bici ad alte prestazioni, piccoli elettrodomestici e oggettistica funzionale. Per questi comparti, l'innovazione nei materiali rappresenta, insieme al design, un elemento strategico fondamentale, sia verso la valorizzazione di soluzioni naturali, sia verso quelle tecnologicamente avanzate e performanti, ma comunque sostenibili.

8. Art. 13 *(Liceo del made in Italy)*

Si chiede l'abrogazione del comma 4 dell'art. 13, che di seguito si riporta: “4. *A partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2024/2025, l'opzione economico sociale del percorso del liceo delle scienze umane di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, confluisce, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nell'opzione made in Italy, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione ad esaurimento dell'opzione economico-sociale, senza determinare situazioni di esubero di personale e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Di conseguenza, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il comma 2 è abrogato”.*

Relazione illustrativa

Tale modifica permetterebbe di conferire il giusto incardinamento dell'indirizzo Made in Italy quale opzione integrativa dell'offerta educativa e non sostitutiva dei Licei Economico-Sociali.

9. Art. 22 (*Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative*)

Al comma 1 dell'art. 22 dopo le parole “di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale” aggiungere “**e con la Conferenza delle Regioni e Province autonome**”

10. Art. 24 (*Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali*)

Al comma 1 dell'art. 24 le parole “in particolare nei settori in cui i costi dell'esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica all'accesso” sono sostituite dalle parole “**per favorire la partecipazione del maggior numero possibile di imprese espositrici**”

Relazione illustrativa

La previsione proposta appare di difficile definizione e non risultano settori specifici i cui costi costituiscano una barriera economica all'accesso.

11. Art. 24 (*Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali*)

Al comma 1 dell'art. 24 le parole “all'estero” sono sostituite dalle parole “**volte ad accrescere la presenza delle nostre grandi fiere all'estero e a favorire la presenza del maggior numero di Operatori Professionali e visitatori esteri nel nostro Paese**”

Relazione illustrativa

L'emendamento è stato proposto al fine di affiancare alle importanti azioni di outgoing, le altrettanto importanti azioni di incoming.

12. Art. 24 (*Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali*)

Al comma 1 dell'art. 24 dopo le parole “e agli operatori fieristici per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescere la presenza all'estero.” inserire le seguenti “**Sono promossi, attraverso specifici finanziamenti e incentivi per investimenti gli eventi fieristici di qualifica INTERNAZIONALE e NAZIONALE che intendano adottare la certificazione fieristica, secondo la norma ISO 25639:2008 ed il PROTOCOLLO PROPRIETARIO PER ACCREDIA “12/116/CR13c/C11”, emanato dalla Conferenza delle**

Regioni e delle Province Autonome il 25 luglio 2012; parte integrante dell'Intesa Stato-Regioni del 6 febbraio 2014"

Relazione illustrativa

La proposta additiva riferita alla certificazione ha l'obiettivo di valorizzare il sistema fieristico nazionale aumentandone il livello di trasparenza e la qualità delle rilevazioni statistiche.

13. Art. 24 (*Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati regionali*)

Al comma 2 dell'art. 24 dopo la lettera b) inserire la lettera b-bis contenente il seguente testo "**b-bis) le modalità di sostegno finanziario alla certificazione fieristica**"

14. Art. 24 (*Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati regionali*)

Al comma 2 dell'articolo 24, dopo le parole "con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del Turismo" inserire la seguente formulazione "**previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano...**"

15. Art. 25 (*Certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero*)

Al comma 1 dell'articolo 25, dopo le parole "sulla base di una tariffa approvata e di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro della salute e il Ministro del turismo" inserire la seguente formulazione "**previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano...**"

16. Art. 31 (*Contrassegno per il Made in Italy*)

Dopo il comma 4 dell'articolo 31 è aggiunto il seguente comma 4 bis: 4 bis "**Il contrassegno di cui al presente articolo può essere utilizzato unitamente ai marchi collettivi di cui all'articolo 29, paragrafo 3 della Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 "sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione)" già registrati dalle Regioni a tutela di determinate produzioni artigianali tipiche e tradizionali all'entrata in vigore della presente legge**".

Relazione illustrativa

Alcune Regioni hanno registrato dei marchi collettivi (ai sensi dell'art. 11 del Codice di Proprietà Industriale) a livello nazionale ed europeo a tutela di alcuni prodotti artigiani tradizionali ed artistici; tra questi, si vuole portare ad esempio il marchio del Vetro artistico® Murano, istituito con L.R. n. 70/1994, che tutela e promuove i manufatti artistici in vetro realizzati nell'isola di Murano.

È necessario che le previsioni del DDL coesistano con tali realtà così come previsto dalla stessa "Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali"

17. Art. 35 (*Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici*)

Dopo il comma 2 dell'articolo 35 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

2 bis **“Le disposizioni di cui agli articoli da 32 a 36 non si applicano alle produzioni artigianali tipiche e tradizionali tutelate dalle Regioni con marchi collettivi ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3 della Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 e già registrati all'entrata in vigore della presente legge”.**

Relazione illustrativa

Alcune Regioni hanno registrato dei marchi collettivi (ai sensi dell'art. 11 del Codice di Proprietà Industriale) a livello nazionale ed europeo a tutela di alcuni prodotti artigiani tradizionali ed artistici; tra questi, si vuole portare ad esempio il marchio del Vetro artistico® Murano, istituito con L.R. n. 70/1994, che tutela e promuove i manufatti artistici in vetro realizzati nell'isola di Murano.

È necessario che le previsioni del DDL coesistano con tali realtà e, in attesa dell'adozione del "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali" si evitino moltiplicazioni di disciplinari che determinerebbero solo confusione nel consumatore.

OSSERVAZIONI

18. L'articolo 30 del DDL in oggetto definisce *“distretti del prodotto tipico italiano” tutti i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo e/o agroalimentare a valenza fortemente territoriale, al fine della valorizzazione e promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali.*

Tale nuova tipologia di aggregazione sembra essere una duplicazione del *“distretto del cibo”* definito dal MASAF come *“nuovo modello di sviluppo per l'agroalimentare italiano che nasce per fornire a livello nazionale ulteriori opportunità e risorse per la crescita e il rilancio sia delle filiere che dei territori nel loro complesso. Si tratta di uno strumento strategico*

mirato a favorire lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorendo l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale”.

I Distretti del Cibo, contrariamente a quanto affermato nella relazione illustrativa del DDL, non sono una mera aggregazione territoriale.

Gli obiettivi che perseguono sono simili a quelli del distretto del prodotto tipico. Mentre i distretti del prodotto tipico hanno come obiettivo specifico quello di sviluppare, valorizzare e promuovere un prodotto tipico locale, i distretti del cibo mirano a sviluppare, valorizzare e promuovere un territorio specifico attraverso i cibi tipici di quel territorio.

Sarebbe più efficace implementare la struttura già esistente, aggiungendo magari caratteristiche particolari, che creare una nuova struttura che confonde maggiormente sia gli operatori economici che i consumatori.

Tra l'altro al comma 7 è previsto che possano “essere riconosciuti quali “distretti del prodotto tipico italiano” i distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo”.

I distretti del cibo riconosciuti hanno i seguenti requisiti:

- a) potenzialità di sviluppo territoriale e del prodotto in termini quantitativi e qualitativi;
- b) rappresentatività del prodotto sul territorio;
- c) ruolo strategico del prodotto nell'ambito della filiera produttiva.

Quindi tutti i distretti del cibo chiederanno il nuovo riconoscimento generando ulteriore confusione e ci si ritroverà a finanziare gli stessi distretti due volte.

Inoltre, si raccomanda che il decreto del Ministro dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero per le Imprese e del Made in Italy, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (di cui al comma 5 dell'articolo 30) dettagli anche i criteri (di cui al comma 3) sulla base dei quali deve formulata la proposta di distretti da parte delle Regioni.

Roma, 6 settembre 2023